

N. R.G. 83163/2015



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICOTTESIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 ottobre 2018, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 83163 R.G. dell'anno 2015, vertente

tra

~~_____~~, nato in Bangladesh il ~~_____~~ rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Galdieri, giusta delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Paolo Emilio, 7;

ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* , tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente - contumace

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.12.2015 il richiedente ha proposto opposizione avverso la decisione emessa in data 23 settembre 2015, notificato in data 25 novembre 2015 con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente rivolta al riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:” - *In via principale, previo accertamento del fondato timore che in caso di rientro in Bangladesh, il ricorrente possa essere vittima di persecuzioni, disapplicare il provvedimento negativo della Commissione e dichiarare il medesimo in possesso dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra;*



- In via subordinata, previo accertamento dell'inesistenza in Bangladesh delle condizioni minime garantite e dichiarate irrinunciabili dalla nostra Carta Costituzionale, disapplicare il provvedimento negativo della Commissione e dichiarare il ricorrente in possesso della protezione sussidiaria di cui all'art 14 D.Lvo 286/98; - in Via ulteriormente subordinata riconoscere la protezione umanitaria ex art. 19 1° comma D.lvo 286/98. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario."

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato in cui è stato dedotto che la vicenda riferita dal ricorrente non è in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata disposta l'audizione del ricorrente e l'esame della documentazione prodotta.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla domanda svolta in via principale deve rilevarsi che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



Ciò premesso, il ricorrente di cittadinanza bengalese, secondo quanto ha riportato nell'atto introduttivo:", rappresenta alla Commissione Territoriale di aver lasciato il proprio paese di origine il 28 febbraio 2014 e di essere giunto in Italia il 30 settembre 2014 dalla Libia. L'esponente dichiara altresì di essere stato costretto ad abbandonare il proprio paese, in quanto non era riuscito a far fronte al sostentamento economico cui era stato gravato a seguito del matrimonio del fratello maggiore, il quale aveva quindi abbandonato il nucleo familiare che era ora ad esclusivo carico del ricorrente.”.

Le circostanze venivano confermate in sede di audizione all'udienza del 25.05.2017 dove sui seguenti capitoli ammessi: “

- 1) *quali sono i motivi che l'hanno spinto a lasciare il suo paese di origine;*
- 2) *in Libia come mai è stato ferito;*
- 3) *attualmente lavora in Italia;*”

Riferiva: “

Cap. 1. In ragione della situazione formatasi di come stavano sia mio padre che mia madre anziana, presi un prestito per andare a lavorare in Libia perché si trovavano lavori migliori. Peraltro ho anche un fratello piccolo che non deambula. A seguito del prestito non onorato la mia famiglia ha perso la casa e abita in una baracca.

Cap. 2. In Libia ho lavorato circa 4 mesi e mezzo, un giorno si è presentato un rapinatore che mi ha sottratto documenti, cellulare, e inoltre fui ferito alla mano non trovavano i soldi che avevo dato a un amico. Peraltro non potevo usare i soldi della Libia perché è un sistema diverso.

Cap. 3 è vero ed è documentalmente provato che lavoro come cameriere”.

All'esito di tali prospettazioni non può ritenersi che la ricorrente sia stata vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in assenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto rigettata.

Malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovvero sia la protezione internazionale sussidiaria, applicabile anche di ufficio, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovvero sia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, e dunque anche in presenza di una situazione di pericolo generale, riguardante cioè un'intera collettività.



Escluse sulla base delle stesse deduzioni della ricorrente le ipotesi sub a) e b), con riferimento alla terza, occorre rilevare che l'attuale situazione politica e dei diritti umani del paese di origine suscita serie preoccupazioni.

Esaminando quindi le condizioni del paese d'origine, in base alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, in particolare dal sito del Ministero dell'Interno valido al 12.10.2018, pubblicato il 30.05.2018 si riscontra: *"Indicazioni generali, ordine pubblico, criminalità Tensioni politiche di lunga data tra governo e opposizione e l'attuale crisi dei rifugiati rohingya possono dar luogo a proteste e manifestazioni, anche violente, nella capitale e nelle altre città del Paese. Sono in aumento, in particolare a Dhaka, furti, borseggi e altri episodi di criminalità. È opportuno pertanto adottare le precauzioni indicate nella sezione "Avvertenze". Rischio terrorismo Dopo l'attacco nel quartiere di Gulshan a Dhaka del 1° luglio 2016, che ha provocato la morte di nove italiani, sette giapponesi e altri stranieri, una serie di operazioni anti-terrorismo ha consentito lo smantellamento di covi e la neutralizzazione di numerosi militanti. Nuovi atti ostili, provenienti da cellule terroristiche dormienti o da ambienti del locale estremismo, restano possibili. Si raccomanda pertanto a tutti i connazionali, residenti o di passaggio, di continuare a mantenere alta la soglia di attenzione e di osservare le particolari precauzioni del caso: - tenere sempre un comportamento vigile ed ispirato alla massima prudenza, in particolare in alberghi, caffè e ristoranti abitualmente frequentati in gran numero da stranieri, o in luoghi affollati come mercati e centri commerciali; assicurarsi sempre, che i luoghi citati dispongano di adeguati dispositivi di sicurezza; - negli spostamenti, da compiere preferibilmente in macchina e non a piedi (soprattutto nelle ore notturne), cercare di variare tempi ed itinerari; - portare sempre con sé il telefono cellulare con i numeri di emergenza già memorizzati; - durante le festività civili e religiose locali – ricorrenze, periodo del Ramadan, ecc. – elevare ulteriormente il livello di attenzione, evitando i luoghi di ritrovo e di celebrazione, specie se privi di dispositivo di sicurezza; - evitare gli assembramenti e le zone di protesta (come ad esempio, a Dhaka, l'area universitaria nella zona sud della città, le zone adiacenti a Piazza Shahbag, il quartiere di Mirpur e l'intera area di Motijil), specialmente di sera, nei fine settimana e durante il venerdì di preghiera; "*

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese, dimostrando il serio rischio all'incolumità fisica cui andrebbe incontro la ricorrente qualora venga costretta a fare rientro nel proprio Paese, dove non potrebbe fare affidamento sulla protezione delle locali autorità di Polizia.

In base alle condizioni sopra evidenziate, pur ritenendo di non poter accogliere la domanda svolta in via principale, appare, tuttavia, adeguata la concessione della protezione sussidiaria.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.



p.q.m.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

- attribuisce a [REDACTED] nato in Bangladesh il [REDACTED] lo status di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Roma, 21/02/2019

IL GIUDICE
Eugenio Gatta

